

STUDIO LEGALE
AVV. SALVATORE CITTADINO
Via O. Scammacca n. 23/c - 95127 Catania
Tel. e Fax. 095/506415 - Tel. 430970
email salvatore.cittadino@pec.ordineavvocaticatania.it
cod. fisc. CTT SVT 55L26 C568I

STUDIO LEGALE
AVV. MASSIMO CAVALERI
Via O. Scammacca n. 23/c - 95127 Catania
Tel. e Fax. 095/506415 - 430970
email cavaleri.m@pec.ordineavvocaticatania.it
cod. fisc. CVL MSM 86E09 C351F

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA-
PALERMO
RICORSO**

PER: il sig. Montagno Bozzone Salvatore, nato a Bronte il 22 dicembre 1987 e residente in Maniace Via R. Guttuso n.4 (c.f. MNTSVT87T22B202U) rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Salvatore Cittadino (CF: CTT SVT 55L26 C568I) e Massimo Cavaleri, (CF: CVL MSM 86E09 C351F) ed elett.te dom.ti in Palermo, via G. Oberdan n. 5, presso lo studio dell'avv. Girolamo Rubino giusta procura in calce al presente atto, i quali dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione ai seguenti indirizzi PEC: salvatore.cittadino@pec.ordineavvocaticatania.it cavaleri.m@pec.ordineavvocataicatanania.it e/o al num. Fax 095/506415.

CONTRO

- L'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea in persona dell'Assessore p.t, con sede in Palermo Viale della Regione Siciliana n. 2771 (c.a.p. 90145) rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliata in Palermo, via A. De Gasperi 81;

-resistente-

E nei confronti di

- 1) Lo Smeraldo dell'Etna SAS in persona del legale rappresentante p.t. con sede legale in Bronte, P.zza Piave n.11, (c.f. p.iva. 05039300875) - PEC: losmeraldo@gxpec.it;
- 2) Società Agricola Semplice Valle del Lupo, con sede legale in Palma di Montechiaro via Sottotenente Palme n.117,(c.f. e p.iva 02862600844)) - PEC: sasvalledellupo@pecimprese.it;
- 3)Coltivazioni solari s.r.l. società Agricola con sede legale in Palermo Via Principe Di Belmonte, 103 (c.f. -p.iva 05956460827) - PEC: coltivazionisolari@legalmail.it;
- 4) Azienda Agricola Raineri società semplice, con sede legale in c.da Barbaschi snc – Fondachelli Fantina (c.f. e p.iva 03177730839)) - PEC: aziendaagricolaraineri@pec.it;

*** **

Si chiede sin d'ora di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri potenziali controinteressati, autorizzando la notifica per pubblici proclami del ricorso sul sito istituzionale dell'ente resistente <http://www.prsicilia.it/2014-2020>;

per l'annullamento

previa adozione delle misure cautelare più idonee

- 1) del decreto n.1601 del 25/06/2018, pubblicato sul sito istituzionale in data 26 giugno 2018 concernente l'approvazione delle graduatorie regionali delle domande di sostegno, ammissibili e relativo punteggio (Allegato 1), delle domande di sostegno non ammissibili per mancata cantierabilità (Allegato 2), delle domande di sostegno escluse per mancanza del raggiungimento del punteggio minimo (Allegato 3), delle domande di sostegno non ammissibili (Allegato 4) e delle domande di sostegno non ricevibili (Allegato 5) concernenti il bando pubblico, sottomisura 4.1. del PSR, Sicilia 2014/2020 approvato pubblicato in data 14/12/2016 ed in particolare nella parte in cui inserisce il ricorrente tra le domande non ammissibili per mancata cantierabilità (All.to 2) e non all'interno dell'elenco delle domande ammissibili (all.to 1).
- 2) del D.D.S. n. 1910 del 10/08/2018 pubblicato sul sito in pari data, con il quale, in autotutela, sono stati rettificate le graduatorie regionali definitive delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio di cui al bando (Allegato 1), delle domande di sostegno non ammissibili per mancata cantierabilità (Allegato 2), delle domande di sostegno escluse per mancanza del raggiungimento del punteggio minimo (Allegato 3), delle domande di sostegno non ammissibili (Allegato 4) e delle domande di sostegno non ricevibili (Allegato 5) in precedenza approvate del decreto n1601 del 25/06/2018 ed in particolare nella parte in cui inserisce il ricorrente tra le domande non ammissibili per mancata cantierabilità (All.to 2) e non all'interno dell'elenco delle domande ammissibili (all.to 1).
- 3) Degli atti impugnati sub. 1 e 2 nella parte in cui, non confermano il punteggio per il sub criterio A6, pari a 14 p.t., previsto dal Bando pubblico per il completamento della filiera; riconosciuto in occasione dell'approvazione della graduatoria provvisoria, sulla scorta del verbale della commissione del 13 settembre 2017;
- 4) dei verbali della commissione valutatrice della domanda del ricorrente del 4 maggio 2017;
- 5) del bando, pubblicato in data 14/12/2016;
- 6) ove occorra del D.D.S. n° 3507 del 16/11/2017 con il quale sono state approvate le graduatorie regionali provvisorie e del D.D.S. n° 3911 del 05/12/2017 con il quale sono state apportare delle correzioni ed integrazioni agli elenchi regionali provvisori approvati con il D.D.S. n° 3507 del 16/11/2017 nonché i relativi allegati ed avvisi di pubblicazione;
- 7) del D.D.G. N.6470 del 24/10/2016 con il quale sono state approvate le Disposizioni attuative di parte specifica della sottomisura 4.1.”*sostegno ad investimenti nelle aziende agricole*” ed il particolare del punto 5 lettera c.; del punto 16.3.1; del punto 16.3.7 e di qualunque altra previsione ivi contenuta che sanziona con l'inammissibilità della domanda il mancato deposito della documentazione comprovante la cantierabilità del progetto anzicchè prevedere che tale

condizione sia soddisfatta con la presentazione delle richieste alle amministrazioni competenti a rilasciare le autorizzazioni necessarie ad ottenere la cantierabilità medesima;

8) del D.D.G. N.6470 del 24/10/2016 con il quale sono state approvate le Disposizioni attuative di parte specifica della sottomisura 4.1.”*sostegno ad investimenti nelle aziende agricole*” ed il particolare del punto 5 lettera c.; del punto 16.3.1; del punto 16.3.7 e di qualunque altra previsione ivi contenuta nella parte in cui prevedono che entro il termine di 90 giorni il concorrente debba presentare la documentazione comprovante la cantierabilità del progetto anzichè prevedere che tale condizione debba essere soddisfatta entro un termine decorrente dall’approvazione della graduatoria definitiva e comunque prima della concessione del sostegno.

9) del D.D.G. N.6470 del 24/10/2016 con il quale sono state approvate le Disposizioni attuative di parte specifica della sottomisura 4.1.”*sostegno ad investimenti nelle aziende agricole*” ed il particolare del punto 5 lettera c.; del punto 16.3.1; del punto 16.3.7 e di qualunque altra previsione ivi contenuta nella parte in cui prevedono la sanzione dell’inammissibilità ove non dimostrata, entro il termine di 90 giorni decorrente dalla data di approvazione della graduatoria, la cantierabilità del progetto, anzichè prevedere che la cantierabilità come condizione per l’erogazione del contributo

10) del D.D.G. n.2163 del 30/03/2016, con il quale sono state approvate le Disposizioni attuative e procedurali parte generale per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali per il PSR 2014/2020 e ss.mm.ii

11) del PSR 2014/2020 ed in particolare della scheda della misura;

12) e di qualunque altro atto presupposto, connesso e consequenziale ancorchè non conosciuto.

Premessa

Con bando pubblicato sul sito istituzionale in data 14 dicembre 2016, l’amministrazione Regionale, in attuazione del Psr. Sicilia 2014-2020 -versione 2.1- ha indetto una procedura di selezione per l’accesso ai finanziamenti (sotto forma di contributo in conto capitale per un ammontare pari 50% del costo dell’investimento ammissibile) previsti dalla sottomisura 4.1 “*Sostegno a investimenti nelle aziende agricole*”.

Quest’ultima ha come obiettivo l’ammodernamento del sistema produttivo agricolo ed agroalimentare attraverso un sostegno per le imprese agricole che realizzano investimenti materiali e/o immateriali, volti al miglioramento del rendimento globale e al riposizionamento delle stesse sui mercati.

L’esigenza, nasce da un’analisi di contesto, esposta all’interno del Psr Sicilia laddove è precisato che “*Il contesto regionale si caratterizza per la predominanza di aziende piccole, inefficienza*

nel segmento produttivo e bassi livelli di trasformazione, un fabbisogno generalizzato di ammodernamento in ogni tipo di produzione agricola: si interverrà, quindi, sull'incremento della produttività e del valore aggiunto delle imprese, sul rafforzamento della competitività e investimenti di aziende di una taglia economica minima e massima; sul processo di ristrutturazione e ammodernamento aziendale attraverso l'introduzione di nuove tecnologie ed innovazioni in tutte le filiere per migliorare le prestazioni economiche, l'incremento delle rese e la riduzione dei costi di produzione” (c.f.r. pag. 142 e ss).

Per tale motivo, specifico della misura, oltre che intrinsecamente legato al sostegno comunitario nell'ambito dello sviluppo rurale, l'obiettivo è quello di *“Sostenere gli investimenti effettuati da imprese agricole e P.M.I.”* (c.f.r. art. 2 del Bando) nonché quello di *“fare fronte alla progressiva riduzione dei margini reddituali delle aziende agricole”*(c.fr. focus area 2 Psr Sicilia 2014-2020).

Del resto, secondo quanto previsto dal considerando n.18 del Reg. UE 1305 *“Le PMI sono la colonna vertebrale dell'economia rurale dell'Unione.”*.

Ebbene, la procedura di accesso alla misura si è sviluppata in 5 fasi :

- 1) fase della ricevibilità;
- 2) fase di Ammissibilità;
- 3) fase di valutazione consiste nella verifica del punteggio;
- 4) Formulazione della graduatoria provvisoria;
- 5) formulazione della graduatoria definitiva;

Quest'ultima fase è stata completata a seguito della valutazione amministrativa delle memorie di riesame presentate dai richiedenti che sono state presentate entro il termini di 30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, così come previsto dal Bando e dalle disposizioni attuative specifiche della misura cui il bando rinvia.

Entro tale termine, pertanto, era possibile ottenere il riesame del punteggio, nonché la verifica delle condizioni di esclusione, di non ricevibilità o non ammissibilità della domanda di sostegno.

La domanda del ricorrente, in sede di approvazione della graduatoria provvisoria, è stata ritenuta ammissibile dall'A. resistente ottenendo, tra l'altro, un punteggio di 70.

Tale punteggio lo vedeva collocato al n.51 della graduatoria provvisoria e quindi in posizione utile ad ottenere il finanziamento.

Le disposizioni attuative prevedevano che a seguito dell'approvazione della graduatoria provvisoria i partecipanti, si adoperassero ad ottenere tutti gli atti di assenso, nulla osta ed autorizzazioni necessari a rendere il progetto esecutivo.

Il ricorrente, come verrà infra meglio specificato, stante la sua posizione in graduatoria, entro tali termine ha ottenuto tutti i prescritti provvedimenti.

Tuttavia è accaduto che l'autorizzazione del genio civile, pur essendo stata rilasciata entro il termine, previsto non è stata comunicata al ricorrente il quale, pertanto, non ha potuto depositarla.

Come verrà approfondito infra, l'amministrazione, anche in applicazione del principio generale del soccorso istruttorio, avrebbe dovuto invitare il ricorrente a fornire tutta la documentazione se del caso integrativa ed invece, ha inserito la domanda all'interno dell'All.to.1 concernente le domande di sostegno non ammissibili per mancata cantierabilità.

La motivazione sintetica dell'inammissibilità, riguarderebbe, invero, il mancato deposito dei calcoli al genio civile, circostanza questa, come infra verrà meglio specificato, assolutamente non veritiera posto che il ricorrente, già in occasione della presentazione della domanda di partecipazione aveva prodotto all'A. resistente il copia del progetto corredato dal timbro del genio civile riportante la data del 10 aprile 2017.

A ciò si aggiunga che in occasione della predisposizione della graduatoria definitiva, la domanda del ricorrente è stata illegittimamente privata del punteggio previsto dal Bando per il c.d. completamento della filiera –criterio A.6. (punti 14) quantunque inizialmente riconosciuto.

Ciò sull'erroneo presupposto che lo stesso producesse **agrumi** circostanza, questa assolutamente non veritiera trattandosi all'evidenza documentale, di un'azienda zootecnica.

I provvedimenti impugnati, nella parte in cui inseriscono il ricorrente tra le domande non ammissibili e nella parte in non riconoscono al progetto il punteggio per il criterio A6 sono illegittimi per i seguenti motivi in

DIRITTO

1) Violazione e falsa applicazione degli art. 5 e. 17 del Reg. del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1305/2013; violazione e falsa applicazione dell'art.5 Bando pubblico;; violazione e falsa applicazione della circolare prot. N. 42665 del 1 settembre 2017; violazione e falsa applicazione della circolare prot. N.16488 del 5 aprile 2018; eccesso di potere per carenza ed erronea valutazione dei presupposti, eccesso di potere per travisamento dei fatti, eccesso di potere per manifesta illogicità eccesso di potere per superficialità della valutazione;; eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca ed estrinseca; difetto di istruttoria.

Come premesso, il ricorrente, in occasione della predisposizione della graduatoria provvisoria, è stato inserito tra i progetti ammissibili ottenendo, altresì, 70 punti, tra i quali quelli per il sub criterio A-6, pari a 14 punti, previsti dal Bando per il completamento della filiera.

Tali punteggi erano stati riconosciuti a seguito di una valutazione complessiva del progetto e

consacrata nel verbale del 13 settembre 2017 ed ove confermati in sede definitiva avrebbero consentito al ricorrente di collocarsi in posizione utile ad ottenere il finanziamento.

Tuttavia, in occasione dell'approvazione della graduatoria definitiva, salva la specifica questione dell'inammissibilità, su cui infra, il punteggio, relativamente a tale criterio, non è stato convalidato per la seguente motivazione : *“le modalità di commercializzazione dei prodotti agrumari descritte avvengono attraverso la GDO e le OP e non attraverso la vendita diretta”* (C.F.R. Verbale riesame punteggi del 4 maggio 2018) (!!!)

Ebbene, l'azienda del ricorrente, non produce né commercializza prodotti agrumari e ciò si evince dal fascicolo aziendale, dalla domanda di accesso alla misura, oltre che dal Piano di Sviluppo aziendale.

Ciò è sufficiente a caducare tale valutazione posto che risulta irrimediabilmente viziata da un evidente travisamento dei fatti e/o da una erronea valutazione dei presupposti.

L'Azienda, infatti, dall'orientamento zootecnico con allevamento da carne di tipo estensivo, in regime di biologico, ha presentato un progetto, analiticamente descritto all'interno del Piano di Sviluppo Aziendale (d'ora in poi PSA) che prevedeva tra le altre la *“realizzazione di una struttura da adibire a laboratorio, magazzino, punto vendita atto al processo di trasformazione, conservazione e vendita di prodotti derivati della carne”* (c.f.r. pag. 15 del PSA).

L'iniziativa, da realizzarsi nel comune di Maniace su un tratto di terreno sito in c.da Cavallaro, riportata al catasto al foglio 15 p.lle 609 e 610, ricadente in “Zona EI” in cui dovrebbe sorgere il fabbricato ad una elevazione, era completa, anche con riferimento all'acquisto di macchine ed attrezzi, per la lavorazione del prodotto, per la stagionatura, per il confezionamento e per la vendita (c.f.r. pag. 15 del PSA).

L'obiettivo, in definitiva è quello di *“attuare un processo di filiera corta promuovendo un prodotto tipico e non convenzionale quale la salumeria nebroidese”* commercializzando, quindi, prodotti poco conosciuti *“a parte l'eccellenza della zona del brolese nel Messinese”*.(c.f.r pag. 17 PSA).

Il costo di realizzazione del progetto, anch'esso analiticamente indicato nel PSA a pag. 18, e corredato dai computo metrici, è . stato generato sulla scorta di alcuni preventivi, anch'essi depositati in uno alla domanda di partecipazione, come previsto dal Bando e dalle disposizioni attuative. (c.f.r. punto 16.3.3.-pag.14).

Dagli stessi si evince chiaramente la descrizione degli aspetti specifici oltre che tecnici del realizzando punto vendita ed in generale di tutta la filiera, dalla sala lavorazione, stagionatura ed asciugatura, confezionamento e mantenimento sino alla sala vendita dei prodotti di derivati dalla carne.

L'analitica indicazione, della localizzazione del punto vendita, del dettaglio degli interventi da realizzare, nonché degli aspetti tecnici, aveva condotto la commissione valutatrice, in sede di formulazione della graduatoria provvisoria e sulla scorta del verbale del 13 settembre 2017 a riconoscere, in aderenza a quanto previsto dal bando e delle circolari attuative, il punteggio per il sub criterio A-6.

Tale valutazione non poteva quindi che essere confermata.

Ciononostante, in sede di riesame, con un evidente superficialità della valutazione e grave lacuna istruttoria, infatti, il punteggio non è stato convalidato sull'erroneo presupposto che il ricorrente producesse agrumi.

È invece, è assolutamente acclarato che l'attività aziendale nonché il relativo progetto sia votato all'ammodernamento dei processi produttivi nonché alla trasformazione, conservazione e valorizzazione dei prodotti derivati dalla carne.

Trattasi, in definitiva, di un evidente travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti sui quali è stata all'evidenza condotta la valutazione erronea in occasione del riesame del punteggio.

Il punteggio va, conseguentemente, in definitiva confermato con l'annullamento in parte qua dei provvedimenti impugnati.

2) motivo: Violazione e falsa applicazione delle disposizioni attuative di parte generale e di parte specifica della misura; Violazione del principio generale di ragionevolezza; eccesso di potere per illogicità manifesta; eccesso di potere per contraddittorietà; eccesso di potere per ingiustizia manifesta, violazione del principio di proporzionalità; eccesso di potere sviamento.

L'amministrazione regionale, con un coacervo di disposizioni alquanto discutibili, tutte oggetto del presente gravame ha, inoltre, previsto, all'interno delle disposizioni attuative di parte specifica della misura (D.D.G. N.6470 del 24/10/2016), che entro 90 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi provvisori, i richiedenti avrebbero dovuto presentare tutta la documentazione necessaria a rendere il progetto esecutivo id est cantierabilità.

Tale previsione, era all'apparenza giustificata, ma soltanto all'interno delle medesime disposizioni attuative e non all'interno del PSR, su cui infra si preciserà meglio, come funzionale a consentire una immediata spesa delle risorse comunitarie a ciò dedicate.

La regola di imporre un requisito di ammissibilità ancorato alla cantierabilità da ottenere entro 90 giorni dalla approvazione della graduatoria è tuttavia illogica ed irragionevole.

L'amministrazione avrebbe potuto pretendere, tutt'al più, la dimostrazione di aver avviato tutti i procedimenti amministrativi necessari ad ottenere il prescritto requisito della cantierabilità ma

non di ottenerli entro un dato termine.

Tale tempistica è infatti indisponibile per il richiedente.

Nel caso di specie è accaduto che il ricorrente entro il termine ultimo ivi previsto (giorno 7 marzo 2018) ha ottenuto tutti i prescritti atti di assenso, nulla osta ed autorizzazioni edilizie necessarie a rendere il progetto cantierabile.

In particolare:

- 1) Il Permesso di costruire n.466-pratica edilizia n.1003/2017 per eseguire i lavori di costruzione del fabbricato da adibire a salumificio con adiacente un piccolo deposito, sito in Maniace foglio 615, part.lle 609 e 610;
- 2) L'autorizzazione edilizia n.630-pratica edilizia n.1004/2017 per la ristrutturazione di due fabbricati adibiti a stalla con annesso fienile e deposito siti in Maniace c.da Pezzo, riportati in catasto al foglio 2 part.lle 415 e 416;
- 3) Autorizzazione del 6 marzo 2018, prot. N. D52915, posiz.. 118359 da parte dell'Ufficio del genio civile, rilasciata ai sensi dell'art. 94 del D.p.r. 380/2001 a seguito del deposito del progetto assunto al prot. N.80142 del 10 aprile 2017.

Entro tale termine, ha potuto, tuttavia, inoltrare soltanto i doc. 1. e 2 non essendo ancora a conoscenza dell'intervenuta autorizzazione del genio civile rilasciata il 6 marzo 2018, entro quindi i 90 giorni dall'approvazione della graduatoria provvisoria, non tempestivamente comunicata dal Genio Civile.

Ciò ha determinato una ingiusta declaratoria di inammissibilità della richiesta di finanziamento sulla scorta delle disposizioni attuative ivi indicate ed impugnate in parte qua con il presente ricorso.

E' infatti immanente nel nostro ordinamento il principio generale, secondo cui non può essere applicata alcuna sanzione e/o decadenza ove la stessa non trovi ancoraggio ad un comportamento e/o inerzia imputabile alla parte che la subisce specie ove dipenda da comportamenti e ritardi imputabili alla stessa pubblica amministrazione.

È chiaro a tutti, infatti, che la tempistica necessaria per ottenere i provvedimenti amministrativi è indisponibile per l'amministrato ed è imputabile solo all'ente pubblico che deve emettere tali provvedimenti..

Ciononostante l'amministrazione resistente, illegittimamente ed irragionevolmente, ha financo previsto che le imprese partecipanti dovessero ottenere e dimostrare la cantierabilità del progetto anzichè prevedere, ragionevolmente ed a tutto concedere, di dimostrare di aver inoltrato e quindi avviato, entro il termine di 90 giorni dall'approvazione della graduatoria provvisoria l'iter amministrativo necessario ad ottenere la cantierabilità,

Trattasi dell'unico comportamento riferibile soggettivamente al richiedente che in quanto tale può essere preteso ed in mancanza causare una sanzione, di qualsivoglia tipologia .

Del resto, come previsto all'interno delle disposizioni attuative specifiche “ *alla domanda di sostegno deve essere allegata, ove pertinente, copia della richiesta di parere, nulla osta, autorizzazioni e concessioni con la registrazione del protocollo dell'ente competente*” (c.f.r. punto 5 lett. C).

Tale previsione, rimasta lettera morta, occasiona, invece, anche la denuncia del vizio di contraddittorietà intrinseca.

La prescritta dimostrazione della cantierabilità entro un termine ancorato all'approvazione di atto endoprocedimentale, che già di per se illegittima, non poteva, quindi che essere interpretata, nel senso che al beneficiario richiedente fosse imposto, a tutto concedere, solo l'obbligo di presentazione delle richieste agli enti competenti e non l'effettivo rilascio di tutte le autorizzazioni.

Soltanto il tal modo, infatti, l'esigenza di spendere con celerità i fondi comunitari, poteva ritenersi adeguatamente tutelata senza violare il principio di ragionevolezza, posto che in caso contrario e come ha deciso l'A. resistente, si introduce inammissibilmente un elemento esterno alla volontà dei beneficiari ed ancorato all'efficienza o meno delle amministrazioni competenti per territorio.

Prevedere che in capo al richiedente fosse imposto solo l'obbligo di presentazione della richiesta di certificazione, entro il termine stabilito, peraltro, è coerente con gli ulteriori passaggi procedurali descritti all'interno delle disposizioni attuative i quali demandano ad una fase successiva all'approvazione della graduatoria definitiva, l'istruttoria definitiva, in quanto funzionale all'adozione del provvedimento di concessione dell'aiuto.

In particolare il punto 17.5 dispone che “*Sulle domande di sostegno ammesse collocatesi utilmente in graduatoria, nei limiti delle risorse disponibili, gli Ispettorati dell'Agricoltura competenti per territorio provvederanno ad effettuare l'istruttoria tecnico amministrativa “definizione del procedimento istruttorio e determinazione della spesa ammissibile”, nonché, ove ritenuto necessario, le visite in situ o sopralluoghi aziendali.*

In sintesi l'istruttoria riguarderà:

- *la verifica (rispondenza e idoneità) della documentazione*
- *l'analisi tecnico economica del progetto;*
- *l'acquisizione di eventuale ulteriore documentazione qualora ritenuto necessario.*

La prescritta condizione di completezza della documentazione per la cantierabilità, quindi, poteva e doveva essere verificata in una fase successiva ed in particolare al momento della

definizione del procedimento istruttorio e prima dell'adozione del procedimento di concessione, previa acquisizione, come verrà infra meglio specificato, dell'ulteriore documentazione ove ritenuto necessario.

In caso contrario sussiste non soltanto il vizio di irragionevolezza sopra denunciato, ma anche la violazione del principio di proporzionalità.

L'amministrazione, infatti, ha imposto il soddisfacimento di una condizione, indisponibile, come detto, nella tempistica per i concorrenti ed assolutamente non necessaria all'interno della fase procedimentale-graduatoria provvisoria- in cui è richiesta.

Sotto altro profilo la violazione del principio di proporzionalità si appalesa evidente.

L'amministrazione, infatti, al fine di poter partecipare al bando ha imposto la presentazione, entro il termine di scadenza, di un vero e proprio progetto definitivo.

In particolare, al punto 16.3.1. delle disposizioni attuative è stato prescritto di allegare a pena di inammissibilità tra le altre:

- *Planimetria generale dell'azienda su base catastale ante e post investimento, riportante l'ubicazione delle colture praticate, strutture e opere da realizzare (ad eccezione dei progetti che prevedono l'acquisto di solo macchine ed attrezzature mobili per i quali si dovrà presentare la planimetria aziendale sempre su base catastale).*
- *• Piano aziendale degli investimenti, conforme al programma appositamente messo a disposizione dall'Amministrazione.*
- *• Disegni delle opere da realizzare (piante, sezioni e prospetti) con apposto timbro, data e firma del progettista (ad eccezione dei progetti che prevedono acquisto di solo macchine ed attrezzature mobili).*
- *Computo metrico estimativo completo di una sezione relativa agli acquisti nonché, specifico elenco delle macchine e/o attrezzature da acquistare, con apposto timbro, data e firma del progettista.*
- *Analisi prezzi a firma del tecnico progettista per le opere e/o lavori non contemplati nel prezzo agricolo vigente, ove pertinente.*
- *Dichiarazione del progettista resa ai sensi dell'art. 49 comma 5 della LR 13/86.*
- *Contratto stipulato tra il beneficiario ed il professionista/progettista, corredato dal preventivo del compenso professionale come previsto dall'art.9 della Legge 24.3.2012 n.27."*

Trattasi, quindi, di un vero e proprio progetto definitivo completo e puntuale in ogni sua parte descrittiva, corredato, da disegni, preventivi, computi metrici, analisi dei prezzi etc (c.f.r. documentazione allegata).

Imporre altresì, quale condizione di ammissibilità, la prova della cantierabilità e ritenere

addirittura insufficiente l'avvio delle procedure amministrative necessarie per poter ottenere la cantierabilità del progetto, in presenza di un progetto definitivo, è assolutamente irragionevole e viola, quindi, all'evidenza il principio di proporzionalità.

Ed infatti, l'obiettivo in astratto perseguito con la previsione di cantierabilità è segnatamente l'immediato utilizzo dei fondi comunitari ed, in disparte l'irragionevolezza sua propria di ancorare il termine per la cantierabilità all'approvazione della graduatoria provvisoria, risulta assolutamente sproporzionato oltre che non giustificato rispetto al sacrificio, in termini economici, richiesto alla aziende per poter soddisfare tale requisito, trattandosi, pur sempre, di imprese agricole e/o PMI alcune delle quali, come il ricorrente, collocate geograficamente all'interno delle c.d. zone svantaggiate.

Lo stesso obiettivo, invero, poteva essere già adeguatamente raggiunto attraverso la previsione di un progetto definitivo e, quindi, imporre altresì la cantierabilità, in una fase ancora interinale del procedimento selettivo, oltre che manifestamente irragionevole, per i motivi sopra evidenziati, viola il divieto di non aggravare il procedimento di selezione imponendo adempimenti ultronei ed eccessivi rispetto agli scopi da raggiungere, oltre che inutili se disposti per una fase endoprocedimentale in cui non è sicuro che l'azienda otterrà il finanziamento

In definitiva le previsioni contenute nelle disposizioni attuative e sulla base delle quali l'A. resistente ha considerato inammissibile la domanda del richiedente, sono assolutamente irragionevoli, sproporzionate e contraddittorie poiché prescrivono una sanzione ancorata ad un effetto giuridico indisponibile, nella tempistica, per il richiedente ed inutile per la fase in cui è richiesto essendo sufficiente per il soddisfacimento degli obiettivi di pubblico interesse prefissati, la prova della presentazione delle richieste agli uffici competenti e comunque la presentazione di un progetto definitivo.

3) Illegittimità sotto altro profilo-violazione e falsa applicazione del D.D.G. n.2163 del 30/03/2016 e del D.D.G. N.6470 del 24/10/2016 concernenti, rispettivamente le disposizioni attuative parte generale delle misure ad investimento e di parte specifica della misura in relazione all'art. 6 e ss. L.241/1990; violazione del principio generale del soccorso istruttorio; difetto di istruttoria e di motivazione; eccesso di potere per sviamento; eccesso di potere per carenza ed erronea valutazione dei presupposti; eccesso di potere per travisamento dei fatti;

L'irragionevolezza dell'adempimento richiesto e la sproporzione, rispetto alla fase procedimentale in cui è stato previsto, si appalesa ancor più troncante oltre che manifestamente ingiusta ed iniqua nel caso di specie, laddove, il richiedente, non solo ha ottenuto tutte le autorizzazioni richieste entro i termini previsti, ma ha anche immediatamente depositato, presso

le amministrazioni competenti, tutte le istanze necessarie ad ottenerle.

Non corrisponde al vero, infatti, quando indicato dall'amministrazione, succintamente, all'interno della graduatoria definitiva e segnatamente inammissibilità per “*mancato deposito dei calcoli al genio civile*”.

Il ricorrente, infatti, in una alla domanda di partecipazione e quindi già dal maggio del 2017, aveva depositato, in cartaceo:

- 1) La richiesta per la ristrutturazione edilizia inoltrata il 5 aprile 2017 al Comune di Maniace- pratica edilizia n.1004/2017 per la ristrutturazione del fienile e il deposito sito in c.da Pezzo foglio 2 particella 415/416 in Maniace.
- 2) La richiesta per la nuova costruzione di un fabbricato da adibire a Salumificio sito in c.da Cavallaro foglio 615 particelle 609/610 in Maniace inoltrata il 5 aprile al Comune di Maniace- pratica edilizia n.1003/2017.
- 3) Nonché la domanda di autorizzazione al Genio Civile di Catania prot. 80142 del 10 aprile 2017 per la realizzazione di un fabbricato da adibire a Salumificio sito in c.da Cavallaro foglio 615 particelle 609/610 in Maniace.

L'amministrazione regionale era, quindi, perfettamente a conoscenza dalla circostanza che il ricorrente avesse inoltrato tempestivamente tutte le richieste alle amministrazioni competenti.

In presenza di una domanda di autorizzazione Genio Civile, protocollata, si ribadisce il 10 aprile 2017 l'amministrazione, rilevata, se del caso, l'incompletezza della documentazione, anzichè dichiarare *sic et simpliciter* l'inammissibilità avrebbe dovuto, così come imposto dalle disposizioni attuative, avviare, doverosamente, il soccorso istruttorio.

Tale istituto, a prescindere dalla sua applicazione generalizzata, era previsto espressamente dalle disposizioni attuative di parte generale adottate con D.D.G. n.2163 del 30/03/2016 e richiamate al punto 17 delle disposizioni attuative di parte specifica per la misura 4.1. adottate con D.D.G.. n.6470 del 24/10/2016.

Il particolare il punto 2.4. dispone che *“In linea generale durante il controllo, sia amministrativo che tecnico, il responsabile del procedimento potrà richiedere, ai sensi dell’art. 6 comma 1 della legge 241/1990 la documentazione integrativa e/o precisazioni, ritenuti necessari per il completamento dell’attività istruttoria; l’ufficio invierà al richiedente una unica richiesta di documenti che il beneficiario deve produrre, inderogabilmente entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento (minimo 15 giorni) a decorrere a partire dalla data di ricevimento della raccomandata con avviso di ricevimento o dall’avvenuto ricevimento della PEC.”*

Con specifico riferimento alla fase di ammissibilità, (punto 2.4.2) la disposizione su richiamata

è altresì compendiata dalla precisazione che *“Il soggetto incaricato, nel caso in cui la documentazione presente non può ritenersi completa in tutte le sue parti, potrà richiedere agli istanti l'integrazione della stessa (ad es. dichiarazioni incomplete).”*

Le superiori procedure si applicano a tutte le misure/sottomisure e rivestono valore sostitutivo e preminente.

Ha errato, pertanto, l'amministrazione, nel non avviare, doverosamente, la procedura di soccorso istruttorio e ciò sul falso presupposto che il ricorrente non avesse depositato il progetto al genio civile circostanza, questa assolutamente non veritiera.

4)Violazione e falsa applicazione degli art. 5 e. 17 del Reg. del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1305/2013; Violazione del principio di parità di trattamento; violazione del principio di proporzionalità; eccesso di potere per sviamento; eccesso di potere per manifesta illogicità; eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca ed estrinseca;

In ogni caso le disposizioni attuative e conseguentemente il decreto di approvazione della graduatoria che ne costituisce attuazione, sono comunque illegittime, nella parte in cui prevedono la cantierabilità del progetto quale condizione di ammissibilità della domanda, oltre che per la manifesta irragionevolezza, per violazione della normativa comunitaria sopra rubricata.

Tale previsione, infatti, introduce un criterio di selezione non previsto dalla disciplina comunitaria adottato, per altro, come verrà specificato in occasione del successivo motivo, in assenza del prescritto parere obbligatorio del comitato di Sorveglianza, così come invece imposto dai Regolamenti comunitari.

Punto di partenza per una migliore comprensione del quadro giuridico entro cui si inserisce l'azione amministrativa illegittima è l'art. 49 del Reg.ue 1305/2013 laddove è previsto che *“l'autorità di gestione del programma di sviluppo rurale definisce una serie di criteri di selezione degli interventi previa consultazione del comitato di monitoraggio. I criteri di selezione sono intesi a garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e una maggiore rispondenza delle misure alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. I criteri di selezione sono definiti ed applicati nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione alla dimensione degli interventi”.*

Le priorità dell'Unione, sono chiaramente esposte all'interno dell'art.5 del Reg. UE 1305/2013. I criteri di selezione individuati dall'amministrazione e descritti all'interno del bando, ad eccezione di quello contestato, rispondono, perfettamente, alle priorità dell'unione ivi descritte, quali a titolo esemplificativo, la valorizzazione dei regimi di qualità, la promozione e l'incentivo delle energie rinnovabili a cui il bando ha attribuito specifici punteggi e ciò perché

“Tutte le priorità suelencate contribuiscono alla realizzazione di obiettivi trasversali quali l'innovazione, l'ambiente, nonché la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi” (cfr art.5 penultimo Par.)

Tal previsione è giustificata dal considerando n. 38 del Reg. Ue 1305 il quale prevede che Affinché le risorse finanziarie destinate allo sviluppo rurale siano utilizzate al meglio e le misure previste nei programmi di sviluppo rurale coincidano con le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e affinché venga garantita la parità di trattamento dei richiedenti, gli Stati membri dovrebbero stabilire appositi criteri per la selezione dei progetti. Devono fare eccezione a questa regola soltanto i pagamenti nel quadro delle misure agro-climatico-ambientali e sull'agricoltura biologica, di Natura 2000 e della direttiva quadro sulle acque, nonché le misure a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, per il benessere degli animali, per i servizi silvo-climatico-ambientali e le misure connesse alla gestione dei rischi. Nell'applicare i criteri di selezione si terrà conto della dimensione degli interventi, nel rispetto del principio di proporzionalità.

La scelta di selezionare gli interventi mediante la previsione della cantierabilità non risponde, ad alcuna priorità dell'unione ponendosi, invece, in aperto contrasto con le disposizioni medesime che per l'appunto pongono al centro della valutazione il progetto e le priorità dell'unione ai fini dell'attribuzione del punteggio e la selezione dell'intervento.

A ciò si aggiunga che quantunque l'art. 5 citato consenta l'introduzione di altri aspetti specifici non di meno gli stessi *“possono essere inclusi nei programmi al fine di perseguire una delle priorità, se ciò è giustificato e misurabile”*.

Quindi, ogni ulteriore aspetto specifico inserito nel programma ed integrante il criterio di selezione deve, da una parte, perseguire una delle priorità dell'unione e dall'altra essere giustificato e misurabile al fine di garantire la parità di trattamento dei richiedenti nel rispetto del principio di proporzionalità.

Nel caso di specie all'interno del PSR la previsione della cantierabilità non è in alcun modo giustificata alla luce delle priorità dell'unione.

Lo stesso, inoltre, non è misurabile in violazione dell'art. 5 citato.

Ed infatti, ammesso che possa essere considerato legittimo criterio di selezione, alla cantierabilità si sarebbe potuto, tutt'al più, attribuire un punteggio specifico in modo tale da renderlo misurabile rispetto agli altri criteri di selezione prescelti nel rispetto delle priorità dell'unione.

Soltanto in tal modo, infatti, si sarebbe posto al centro della valutazione il progetto nella sua interezza ed apprezzata, complessivamente, l'iniziativa progettuale, nel rispetto delle priorità

imposte dalla legislazione comunitaria, garantendo, in tal modo, anche il rispetto dei principii di imparzialità e di parità di trattamento come vedremo, infra, ampiamente calpestati.

L'amministrazione, invece, per come ha congegnato tale criterio, ha selezionato gli interventi mediante un criterio di selezione totalmente disancorato da qualsivoglia valutazione, nel merito, del progetto e delle condizioni soggettive di ammissibilità e quindi, in generale, rispetto alla meritevolezza complessiva dell'intervento sottoposto a giudizio così come invece imposto dal Reg. ue 1305/2013.

E ciò si aggiunga l'illogicità manifesta e lo sviamento di potere.

I criteri di selezione, infatti, assolvono, in generale, ad una specifica funzione che è quella di selezionare a monte i potenziali beneficiari.

Nelle specie, invece, il criterio di selezione non riguarda il possesso ex ante dei prescritti requisiti né ad alcuna valutazione comparativa bensì e soltanto il soddisfacimento ex post di una condizione di attuabilità immediata del progetto.

Esso assolve la funzione di garantire l'eseguibilità del progetto finanziato e non di valutazione funzionale a stilare una graduatoria di merito.

Lo stesso, pertanto e salvo quanto verrà infra meglio specificato, poteva essere previsto a tutto concedere , come condizione per ottenere il decreto di concessione (c.f.r. 3° motivo) ma mai come criterio di selezione poiché carente di obiettività e rispondente ad altre finalità estranee alla selezione dei beneficiari.

Per tale motivo si denuncia altresì l'eccesso di potere per sviamento e l'assoluta irragionevolezza della previsione oltre che la violazione della normativa comunitaria sopra rubricata..

5) violazione e falsa applicazione degli artt 47; 48 e 49 del Reg. ue 1303/2013 ; violazione e falsa applicazione dell'art.49 del Reg. Ue 1305/2013; Violazione del Regolamento interno approvato del Comitato di Sorveglianza approvato nella seduta del 1° marzo 2016 odg. N.3; Violazione e falsa applicazione degli art. 5 e. 17 del Reg. del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1305/2013; difetto assoluto di motivazione; violazione del principio dell'autovincolo; eccesso di potere per sviamento; eccesso di potere per manifesta illogicità; eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità; eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca ed estrinseca;

Come esposto nel motivo di gravame precedente, i criteri di selezione assolvono ad una specifica e puntuale funzione che si esaurisce nell'individuazione, tra i più meritevoli, dei beneficiari ed in particolare tra i progetti dagli stessi presentati sulla scorta delle priorità dell'Unione europea stabilita nel regolamento Ue 1305/2013.

Si è anche detto che il regolamento Ue individua puntualmente le priorità e che il requisito della cantierabilità, per la sanzione prevista, non assolve ad alcune delle prescritte funzioni.

Il bando ha trasposto pedissequamente le suddette priorità prevendendo, correlativamente, l'attribuzione di uno specifico punteggio.

Ciò non è accaduto per il requisito della cantierabilità pur essendo trattato alla stregua di un requisito di ammissibilità ed in definitiva di selezione tra i beneficiari richiedenti (carenza del requisito essenziale della misurabilità).

Tale previsione, ammesso che possa essere considerata ragionevole, secondo quanto verrà infra specificato, avrebbe dovuto trovare avallo espresso da un parere del Comitato di sorveglianza ed invece così non è avvenuto.

Il comitato di Sorveglianza, è un organo di controllo, previsto dall'art.47 del Reg. Ue 1303/2013 composto oltre che dall'autorità di Gestione del Psr anche dai membri del partenariato, in conformità al combinato disposto di cui all'art.48 e 5 del Reg. ue 1305/2013.

Tale previsione garantisce un sistema di *governance* a più livelli ed un sistema di condivisione delle scelte che tenga conto di una pluralità di interessi coinvolti.

Le funzioni del comitato di sorveglianza sono chiaramente indicate dall'art. 49 del Reg. ue 1305/2013 nonché dall'art. 74 del Reg. Ue 1305/2013 il quale, per quanto qui d'interesse, dispone che il comitato *“è consultato ed emette un parere, entro quattro mesi dall'approvazione del programma, in merito ai criteri di selezione degli interventi finanziati, i quali sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione”*.

Il comitato di Sorveglianza, regolarmente costituito, nella seduta del 1 marzo 2016, prima, quindi, dell'approvazione del bando e delle disposizioni attuative, ha approvato il proprio regolamento interno, il quale, all'art. 3, prevede, tra le sue funzioni, proprio quella di emettere ai sensi dell'art. 74 del Reg. UE 1305/2013 un parere entro 4 mesi dall'approvazione del programma in merito ai criteri di selezione degli interventi finanziati.

Ebbene, in pari data all'approvazione del regolamento interno, per quanto consta al ricorrente e per quanto è evincibile direttamente dal sito Istituzionale del PSR Sicilia sono stati approvati dal comitato di sorveglianza i criteri di selezione degli interventi. (C.F.R Odg n.4).

Da una semplice lettura del scheda di sintesi delle decisioni si evince, chiaramente, che i criteri di selezione della sottomisura 4.1. non sono neppure sottoposti all'approvazione del comitato di Sorveglianza.

Il partenariato, quindi, non è stato in alcun modo coinvolto e l'adozione dei criteri di selezione per tale misura risulta irrimediabilmente viziata.

Ciò comporta, che l'individuazione di criteri di selezione diversi e più stringenti rispetto a

quelli indicati dal Regolamento UE 1305/2013 ed in particolare dell'art. 5 su citato, non possono considerarsi in alcun modo legittimi, poiché carenti del prescritto parere del Comitato. Quindi, non solo il requisito della cantierabilità è stato adottato in violazione delle Priorità dell'Unione, non risultando neppure giustificato nel programma di sviluppo Rurale secondo quanto previsto dall'art. 5 del Reg.ue 1305/2013, ma tale introduzione non è stata neppure sottoposta al vaglio del Comitato di Sorveglianza al fine di emettere il prescritto parere obbligatorio.

Annullamento dell'intera procedura-illegittimità derivata

L'assenza del prescritto parere obbligatorio del comitato di sorveglianza, in merito all'adozione dei criteri di selezione comporta, la declaratoria, in parte qua del criterio della cantierabilità in quanto assolutamente non previsto dalla disciplina comunitaria.

In subordine e per l'ipotesi in cui non fosse possibile annullare, esclusivamente, tale criterio, il ricorrente ha interesse alla caducazione dell'intera procedura al fine di poter partecipare ad una nuova selezione nel rispetto della disciplina comunitaria ed in particolare delle procedure previste per la scelta dei criteri di selezione che tengano conto delle istanze del partenariato e di tutte le altre organizzazioni coinvolte ex lege nella specie..

Le graduatorie, infatti, sarebbero viziate irrimediabilmente da illegittimità derivata dall'illegittimità dei criteri di selezione.

Domanda cautelare.

Il ricorso gode ampiamente dei requisiti di fumus.

Quanto al periculum in mora si evidenzia che i fondi destinati alla misura consentono il finanziamento di un numero limitato di beneficiari.

Il ricorrente beneficerebbe, alla luce della graduatoria definitiva, certamente, del finanziamento avendo ottenuto un punteggio pari a 70 e godendo della priorità per l'età..

Soltanto l'adozione di una misura cautelare in grado di ammettere il ricorrente all'interno della graduatoria definitiva ed in particolare all'interno dell'all.to.1 sarebbe in grado di tutelare la posizione giudicata azionata posto che allo stato i fondi non sono stati ancora impegnati non risultando pubblicati i decreti di finanziamento.

Nelle more della decisione nel merito, tuttavia i finanziamenti potrebbero essersi esauriti con grave pregiudizio anche del pubblico interesse comunitario posto che i progetti finanziabili al posto del ricorrente, non sarebbero egualmente meritevoli proprio alla luce dei criteri di selezione stabiliti dalla stessa amministrazione.

Il ricorrente, perderebbe, in tal modo una importantissima opportunità di ammodernamento della propria azienda agricola che invece ha pienamente diritto ad ottenere alla luce dei requisiti

di partecipazione e delle risultanze della valutazione dei criteri di selezione.

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le Tribunale amministrativo regionale adito, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, annullare, previa adozione di tutte le misure cautelari idonee: 1) il decreto n.1601 del 25/06/2018, pubblicato sul sito istituzionale in data 26 giugno 2018 concernente l'approvazione delle graduatorie regionali delle domande di sostegno, ammissibili e relativo punteggio (Allegato 1), delle domande di sostegno non ammissibili per mancata cantierabilità (Allegato 2), delle domande di sostegno escluse per mancanza del raggiungimento del punteggio minimo (Allegato 3), delle domande di sostegno non ammissibili (Allegato 4) e delle domande di sostegno non ricevibili (Allegato 5) concernenti il bando pubblico, sottomisura 4.1. del PSR, Sicilia 2014/2020 approvato pubblicato in data 14/12/2016 ed in particolare nella parte in cui inserisce il ricorrente tra le domande non ammissibili per mancata cantierabilità (All.to 2) e non all'interno dell'elenco delle domande ammissibili (all.to 1); 2) il D.D.S. n. 1910 del 10/08/2018 pubblicato sul sito in pari data, con il quale, in autotutela, sono stati rettificate le graduatorie regionali definitive delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio di cui al bando (Allegato 1), delle domande di sostegno non ammissibili per mancata cantierabilità (Allegato 2), delle domande di sostegno escluse per mancanza del raggiungimento del punteggio minimo (Allegato 3), delle domande di sostegno non ammissibili (Allegato 4) e delle domande di sostegno non ricevibili (Allegato 5) in precedenza approvate del decreto n.1601 del 25/06/2018 ed in particolare nella parte in cui inserisce il ricorrente tra le domande non ammissibili per mancata cantierabilità (All.to 2) e non all'interno dell'elenco delle domande ammissibili (all.to 1). 3) gli atti impugnati sub. 1 e 2 nella parte in cui, non riconoscono al ricorrente il punteggio per il sub criterio A6, pari a 14 p.t., previsto dal Bando pubblico per il completamento della filiera;_4) i verbali della commissione valutatrice della domanda del ricorrente;_5) Del bando, pubblicato in data 14/12/2016;_6) ove occorra del D.D.S. n° 3507 del 16/11/2017 con il quale sono state approvate le graduatorie regionali provvisorie e del D.D.S. n° 3911 del 05/12/2017 con il quale sono state apportare delle correzioni ed integrazioni agli elenchi regionali provvisori approvati con il D.D.S. n° 3507 del 16/11/2017 nonché i relativi allegati ed avvisi di pubblicazione; 7) il D.D.G. N.6470 del 24/10/2016 con il quale sono state approvate le Disposizioni attuative di parte specifica della sottomisura 4.1.”*sostegno ad investimenti nelle aziende agricole*” ed il particolare il punto 5 lettera c.; il punto 16.3.1; il punto 16.3.7 e qualunque altra previsione ivi contenuta che sanziona con l'inammissibilità della domanda il mancato deposito della documentazione comprovante la cantierabilità del progetto anzicchè prevedere che tale condizione sia

soddisfatta con la presentazione delle richieste alle amministrazioni competenti a rilasciare le autorizzazioni necessarie ad ottenere la cantierabilità medesima; 8) il D.D.G. N.6470 del 24/10/2016 con il quale sono state approvate le Disposizioni attuative di parte specifica della sottomisura 4.1.”*sostegno ad investimenti nelle aziende agricole*” ed il particolare del punto 5 lettera c.; del punto 16.3.1; del punto 16.3.7 e di qualunque altra previsione ivi contenuta nella parte in cui prevedono che entro il termine di 90 giorni il concorrente debba presentare la documentazione comprovante la cantierabilità del progetto anzicchè prevedere che tale condizione debba essere soddisfatta entro un termine decorrente dall’approvazione della graduatoria definitiva e comunque prima della concessione del sostegno. 9) di D.D.G. N.6470 del 24/10/2016 con il quale sono state approvate le Disposizioni attuative di parte specifica della sottomisura 4.1.”*sostegno ad investimenti nelle aziende agricole*” ed in particolare del punto 5 lettera c.; del punto 16.3.1; del punto 16.3.7 e di qualunque altra previsione ivi contenuta nella parte in cui prevedono la sanzione dell’inammissibilità ove non dimostrata, entro il termine di 90 giorni decorrente dalla data di approvazione della graduatoria, la cantierabilità del progetto, anzicchè prevedere la cantierabilità come condizione per l’erogazione del contributo; 10) il D.D.G. n.2163 del 30/03/2016, con il quale sono state approvate le Disposizioni attuative e procedurali parte generale per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali per il PSR 2014/2020 e ss.mm.ii_11) del PSR 2014/2020 ed in particolare della scheda della misura;

12) e qualunque altro atto presupposto, connesso e consequenziale ancorchè non conosciuto; 13) interamente ed in via subordinata, di tutti gli atti impugnati ai nn 1-12 poiché adottati in violazione della disciplina comunitaria, quanto alla scelta dei criteri di selezione ed in via derivata per i provvedimenti di approvazione delle graduatorie.

Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese di lite ed agli onorari di causa.

Ai fini del c.u. si dichiara la causa è ordinaria e pertanto sconta il pagamento pari ad €650,00.

Catania - Palermo 24 settembre 2018

Avv. Salvatore Cittadino

Avv. Massimo Cavaleri.